



# *Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato stampa.

## **Taglialeggi: Consiglio Nazionale Architetti “rassicurante e positiva risposta Ministero semplificazione”**

Roma, 5 febbraio 2010. “Viva soddisfazione per il merito e grande apprezzamento per la tempestività con la quale la situazione è stata affrontata e ci auguriamo risolta”. Questo il commento del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) alla nota dell’ufficio legislativo del Ministero che è intervenuto in merito alla vigenza e alla validità del Regio Decreto 2537/1925 sul ‘Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto’.

“Il meccanismo cosiddetto “tagli-leggi” di cui all’articolo 14, comma 14 e seguenti della legge n. 246 del 2005 – scrive il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la Semplificazione Normativa, cons. Giuseppe Chinè - riguarda esclusivamente le “disposizioni legislative statali”. Il Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto, pertanto, non è sottoposto a tale meccanismo in virtù della sua natura secondaria.”.

“Con il Decreto Legislativo n. 179 del 2009, inoltre, è stata sottratta all’effetto abrogativo – spiega ancora Chinè - la legge 24 giugno 1923, n. 1395 per la cui attuazione è stato emanato il citato Regolamento. Pertanto sono tuttora vigenti sia la legge sopracitata che il relativo decreto attuativo”.

La questione circa la vigenza del Regio Decreto del 1925 sulle Professioni di architetto e ingegnere era stata sollevata qualche settimana anche dalla stampa nazionale che aveva ipotizzato l’esistenza di gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema ordinistico e sulle attività della categoria in particolare nel settore degli appalti pubblici.

Secondo il CNAPPC “le precisazioni formali pervenute ora dagli uffici del Ministro Calderoli - fanno finalmente chiarezza sulla questione e riportano tranquillità e serenità a tutta la nostra categoria”